



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

BANDO PER L'ACCESSO AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA MEDIANTE L'APPROCCIO DEI PROGETTI DI FILIERA

Approvato con deliberazione di Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 39, pubblicato sul BUR del 1° febbraio 2017 n. 5

Modificato con:

- deliberazione di Giunta regionale del 24 maggio 2017, n. 942
- deliberazione di Giunta regionale del 29 giugno 2018, n. 1225
- deliberazione di Giunta regionale del 24 agosto 2018, n. 1586
- deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2018, n. 1797

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Tipologie di intervento attivabili e risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II CONDIZIONI DI ACCESSO, REQUISITI E CONTENUTI DEI PF

- Articolo 6 Partenariato dei PF
- Articolo 7 Requisiti di ammissibilità dei PF
- Articolo 8 Partecipanti diretti e obbligo di formazione o consulenza
- Articolo 9 Accordo di Filiera
- Articolo 10 Capofila
- Articolo 11 Modifica dell'aggregazione di imprese
- Articolo 12 Modalità di attuazione e condizioni di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 13 Orientamento produttivo delle filiere

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO

- Articolo 14 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 15 Costo minimo e massimo dei PF e delle tipologie di intervento
- Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PF

- Articolo 17 Modalità e termini di presentazione dei PF
- Articolo 18 Documentazione da allegare ai PF e alle domande di sostegno
- Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità dei PF
- Articolo 20 Nucleo tecnico di valutazione
- Articolo 21 Verifica dei requisiti di ammissibilità dei PF
- Articolo 22 Istruttoria dei PF
- Articolo 23 Valutazione dell'ammissibilità, completezza e correttezza dei progetti individuali e dei PI
- Articolo 24 Valutazione dell'ammissibilità, completezza e correttezza della domanda dei PF
- Articolo 25 Graduatorie
- Articolo 26 Finanziamento parziale dei PF

CAPO V ATTUAZIONE DEI PF

Articolo 27 Avvio e conclusione dei PF e dei progetti individuali o integrati

Articolo 28 Proroghe dei PF e delle operazioni

Articolo 29 Applicazione delle norme in materia di appalti pubblici

Articolo 30 Garanzie per l'attuazione dei PF

Articolo 31 Varianti dei PF

Articolo 32 Varianti sostanziali delle operazioni

Articolo 33 Varianti non sostanziali delle operazioni

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 34 Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 35 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 36 Liquidazione dell'acconto del sostegno

Articolo 37 Liquidazione del saldo del sostegno

Articolo 38 Conclusione e approvazione del PF

Articolo 39 Decadenza dei PF

Articolo 40 Stabilità delle operazioni

Articolo 41 Divieto di pluricontribuzione

Articolo 42 Monitoraggio dei PF

Articolo 43 Impegni essenziali

Articolo 44 Impegni accessori

Articolo 45 Ritiro o rettifica della domanda di PF, di sostegno, di pagamento e delle dichiarazioni

Articolo 46 Errori palesi

Articolo 47 Revoca del sostegno

Articolo 48 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 49 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 Disposizioni di rinvio

Articolo 51 Trattamento dei dati personali

Articolo 52 Rinvio dinamico

Articolo 53 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A Schede tipologie di intervento attivabili

Allegato B Contenuti "Accordo di filiera"

Allegato C Domanda di sostegno con accesso individuale o integrato

Allegato D Domanda di PF, domanda di sostegno

Allegato E Criteri di selezione dei PF

Allegato F Schede di riduzione ed esclusione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente bando disciplina la modalità di accesso tramite progetti di filiera al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nell'ultima versione adottata dalla Commissione Europea con decisione C (2016) 8355 final del 5 dicembre 2016. La modalità di accesso è finalizzata a coinvolgere i soggetti componenti le filiere nella definizione di obiettivi comuni di sviluppo sostenibile per potenziare, integrare e valorizzare le filiere esistenti o creare nuove filiere per la valorizzazione del comparto agricolo e agro alimentare, e offrire occasioni di sviluppo sostenibile del territorio.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto, si intende per:

- a) filiera: insieme di attività che concorrono alla produzione, alla prima lavorazione o alla trasformazione, alla commercializzazione o alla promozione di un prodotto partendo dalla produzione agricola di base, fino alla vendita al consumatore finale;
 - b) progetto di filiera (PF): progetti che propongono l'attuazione di un insieme coerente e coordinato di progetti integrati o di progetti individuali finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere. Sono realizzati da un partenariato di soggetti rappresentanti tutti i segmenti di una filiera cioè produzione, trasformazione o prima lavorazione e commercializzazione o promozione;
 - c) partecipante diretto: soggetto giuridico, partecipante alla filiera e sottoscrittore dell'Accordo di filiera, che nell'ambito di attuazione del PF, sostiene l'onere finanziario delle operazioni di propria competenza per le quali aderisce ad almeno una delle tipologie di intervento del PSR 2014-2020 indicate all'articolo 4 comma 1 lettere c), d), e), f) e g), attivate con il bando di PF. Il partecipante diretto è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla tipologia di intervento attivata;
 - d) partecipante indiretto: soggetto coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi del PF che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo alcun sostegno a valere sul PSR 2014-2020 nell'ambito del PF anche in relazione a eventuali operazioni previste nell'accordo di filiera. In questa categoria rientrano anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole tipologie di intervento del PSR (es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, sottoscrivono l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento;
 - e) accordo di filiera: atto costitutivo dell'aggregazione di imprese o altro atto, nel caso di forme di aggregazione già esistenti, stipulato tra i partecipanti diretti e indiretti alla filiera che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati in esso prefissati, disciplina e vincola i rapporti tra i partecipanti al PF, individua il capofila e gli impegni e le responsabilità reciproche e nei confronti della Regione;
 - f) capofila: individuato nell'accordo di filiera tra i partecipanti diretti, è colui che rappresenta tutti i partecipanti alla filiera, diretti e indiretti, ed è unico responsabile dell'attuazione fisica e finanziaria del PF. Il capofila è il mandatario dell'aggregazione di imprese partecipanti al PF regolarmente costituita al momento della presentazione della domanda di PF ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la struttura responsabile di misura;
 - g) beneficiario: è un partecipante diretto al PF, soggetto pubblico o privato, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno, definito nelle singole schede tipologia di intervento dettagliate nell'allegato A) al presente bando;
 - h) destinatario finale: soggetto che usufruisce dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1 o dei servizi di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1;
 - i) progetto individuale: progetto realizzato da un unico beneficiario, partecipante diretto, a valere su un'unica tipologia di intervento del PSR attivato in attuazione dei PF;
 - j) progetto integrato (PI): progetto realizzato da un unico beneficiario, partecipante diretto, che integra in un'unica domanda di sostegno, come programmato, descritto e quantificato nel Piano di sviluppo aziendale, operazioni previste in una delle tipologie di intervento della misura 4 – investimenti in immobilizzazioni materiali, con almeno un'altra delle tipologie di intervento ammessi al PF e la cui attuazione combinata comporta, come specificato nel Piano, un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato. L'attivazione di una delle tipologie di intervento di Misura 4 con le tipologie di intervento 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza e 2.1 - servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali si configura come progetto integrato.
2. Per il presente bando valgono tutte le altre definizioni dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres "Regolamento generale di attuazione per le Misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" (regolamento di attuazione)¹.

ARTICOLO 3 STRUTTURE COMPETENTI

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

¹ Comma modificato con DGR 942/2017.

- a) la struttura responsabile è il Servizio competitività del sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
- b) l'ufficio attuatore è individuato nell'allegato A) in relazione alla tipologia di intervento.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVABILI E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. Le tipologie di intervento attivabili a valere sui PF sono le seguenti:

- a) 1.1 – sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza
- b) 2.1 – servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali
- c) 3.2 – sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno
- d) 4.1.1 – miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole
- e) 4.1.2 – efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole
- f) 4.2 – investimenti per la trasformazione, la commercializzazione o lo sviluppo di prodotti agricoli
- g) 6.4.3 – sviluppo di nuovi prodotti.

2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 36.160.500,00 (trentaseimilionicentosessatamilacinquecento/00), di cui 34.660.500,00 (trentaquattomilioneisecosessantamilacinquecento/00) di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 14.945.607,60 (quattordicimilioneinovecentoquarantacinquemilaseicentosette/60), e euro 1.500.000,00 (unmilioneicinquecentomila/00) di fondi integrativi regionali, così ripartite per tipologia di intervento²:

Tipologia intervento	4.1.1 miglioramento prestazioni e sostenibilità globale delle imprese agricole	4.1.2 efficientamento uso dell'acqua nelle aziende agricole	4.2.1 investimenti per trasformazione commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli	3.2 sostegno per attività di informazione e promozione	6.4 sviluppo di nuovi prodotti	Totali complessivo
Importo in euro	26.750.500,00	800.000,00	6.350.000,00	1.000.000,00	1.260.000,00	36.160.500,00

b)

3. Le risorse per l'accesso dei beneficiari alle tipologie di intervento 1.1 e 2.1 sono contenute nei relativi bandi.
4. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

ARTICOLO 5 PROTEZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

1. Qualora un intervento previsto, da progetti individuali o integrati, in attuazione di un PF rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 25, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il partecipante diretto presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1 il partecipante diretto presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore e per conoscenza al Capofila prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell'impatto ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II CONDIZIONI DI ACCESSO, REQUISITI E CONTENUTI DEL PF

ARTICOLO 6 PARTENARIATO DEI PF

1. Il partenariato del PF è costituito da:
- a) partecipanti diretti;
 - b) partecipanti indiretti.
2. In funzione delle caratteristiche del partenariato i PF sono così distinti:
- a) agricolo: in cui la fase di trasformazione, è effettuata attraverso la tipologia di intervento 4.1.1 da parte di almeno un'azienda agricola esclusivamente partecipante diretto;
 - b) misto: in cui la fase di trasformazione è effettuata attraverso la tipologia di intervento 4.2, da un soggetto che può essere anche partecipante indiretto.
3. In funzione della localizzazione del partenariato i PF sono così distinti:
- a) montano: qualora ricorrano tutti i seguenti requisiti:

² Comma sostituito con DGR 1225/2018

- 1) la SAU prevalente di tutti i partecipanti diretti che attivano le tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 6.4.3 ricade all'interno delle aree rurali D o delle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- 2) la fase di trasformazione è effettuata esclusivamente da un partecipante diretto nella sede legale o in una unità locale ricadente all'interno delle aree rurali D o delle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) non montano: in tutti i casi in cui non ricorrono i requisiti di cui alla lettera a).

ARTICOLO 7 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PF

1. I PF sono ammissibili a finanziamento se, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità in funzione della composizione del partenariato e della localizzazione:

a) montani: minimo 7 partecipanti diretti di cui almeno 6 aziende agricole;

b) non montani: minimo 5 partecipanti diretti di cui almeno 4 aziende agricole.

2. Il PF comprende attività di produzione, prima lavorazione o trasformazione, commercializzazione o promozione, e prevede l'attivazione di tipologie di intervento relative ad almeno due misure del PSR da parte dei beneficiari diretti, di cui una delle quali è obbligatoriamente la misura 4.

3. Le operazioni per le quali è richiesto il sostegno a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 6.4.3 sono realizzate sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le operazioni per le quali è richiesto il sostegno a valere sulla tipologia di intervento 3.2 sono realizzate all'interno del mercato Interno.

4. Le operazioni che compongono il PF, presentate a finanziamento o meno, sono caratterizzate da una forte integrazione progettuale. Le operazioni e gli interventi proposti dai partecipanti diretti sono coerenti e funzionali rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi.

5. L'accordo di filiera di cui all'articolo 9 è sottoscritto precedentemente alla data di presentazione delle domande di sostegno. L'aggregazione tra i partecipanti diretti e indiretti è regolarmente costituita in una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

b) organizzazioni di produttori riconosciute;

c) cooperative agricole e loro consorzi non associati ad organizzazioni di produttori;

d) consorzi di tutela del prodotto;

e) altre forme associative tra partecipanti diretti e indiretti alla filiera.

6. I partecipanti diretti presentano domanda di sostegno a valere sulle tipologie di intervento di cui all'articolo 4 lettere c), d), e) f) e g) anche in forma di PI, esclusivamente per investimenti coerenti e funzionali alle finalità del PF.

7. Qualora il PF non preveda l'attivazione della tipologia di intervento 3.2, prevede obbligatoriamente attività di commercializzazione del prodotto finale del PF, anche per il tramite di partecipanti indiretti. L'attività di commercializzazione del prodotto finale non è soggetta a contribuzione.

8. Le attività di commercializzazione o promozione sono completate entro il termine di conclusione del PF, anche se realizzate da partecipanti indiretti.

ARTICOLO 8 PARTECIPANTI DIRETTI E OBBLIGO DI FORMAZIONE O CONSULENZA

1. I partecipanti diretti partecipano a un unico PF.

2. I partecipanti diretti potenziali destinatari delle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 presentano PI che prevedono l'attivazione di una delle tipologie di intervento 1.1 o 2.1. E' fatto obbligo di usufruire dei relativi servizi di formazione o consulenza entro il termine di conclusione del PF. Qualora ciò non avvenga e il progetto perda la caratteristica di PI, esso è considerato progetto individuale e le percentuali di contributo erogabili sono ridotte in conseguenza.

3. Qualora in un PF sia presente una cooperativa come partecipante diretto o indiretto, i soci della cooperativa medesima partecipano esclusivamente al PF al quale partecipa la cooperativa, fatta salva la partecipazione a PF in settori diversi da quello nel quale opera la cooperativa.

ARTICOLO 9 ACCORDO DI FILIERA

1. L'accordo di filiera contiene il titolo del PF, gli obiettivi e le finalità che intende perseguire, i rapporti intercorrenti tra il capofila e i partecipanti diretti e indiretti alla filiera, nonché gli impegni e gli obblighi intercorrenti tra ciascun partecipante.

2. Il rapporto tra capofila e partecipanti al PF costituisce un legame contrattuale che individua gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere con il PF, gli impegni e le responsabilità reciproche e nei confronti della Regione almeno fino al termine di scadenza del vincolo di cui all'articolo 40 del presente bando.
3. Ciascun partecipante diretto conserva autonomia ai fini:
 - a) degli adempimenti connessi alla gestione del sostegno richiesto a valere sul PSR, con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'Accordo di filiera;
 - b) della rispondenza ai vincoli e impegni derivanti dall'ammissione a finanziamento delle operazioni di cui è titolare;
 - c) della responsabilità legate alla mancata realizzazione delle operazioni di cui è titolare.
4. L'accordo di filiera è sottoscritto dai partecipanti diretti e dai partecipanti indiretti prima della presentazione delle domande di sostegno e contiene gli elementi minimi indicati nell'allegato B).
5. La durata dell'accordo garantisce il rispetto del vincolo di cui all'articolo 40 del presente bando a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento a saldo eseguito in favore di un partecipante diretto che ha realizzato l'operazione di competenza.

ARTICOLO 10 CAPOFILA

1. Il capofila, individuato esclusivamente tra i partecipanti diretti, è colui che rappresenta tutti i partecipanti al PF ed è unico responsabile dell'attuazione fisica e finanziaria del PF.
2. Il capofila, ai fini dell'attuazione del PF, è il mandatario dell'aggregazione di imprese partecipanti alla filiera.
3. Il capofila è individuato esclusivamente fra i soggetti componenti le forme di aggregazione indicate all'articolo 7, comma 5.
4. Il capofila provvede:
 - a) al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con la Regione per le diverse fasi dell'istruttoria e, in caso di approvazione del PF, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'accordo di filiera e con la struttura responsabile;
 - b) alla compilazione dell'accordo di filiera e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - c) alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del PF;
 - d) al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PF e all'informazione ai potenziali partecipanti;
 - e) a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del PF e dell'accordo di filiera, in particolare per il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
 - f) a richiedere l'autorizzazione delle varianti al PF, di cui all'articolo 31;
 - g) a richiedere eventuali proroghe ai termini fissati per la conclusione del PF;
 - h) a raccogliere, elaborare e trasmettere, entro i termini previsti all'articolo 42, i dati di monitoraggio fisico e finanziario del PF alla struttura responsabile;
 - i) a comunicare alla struttura responsabile la presentazione, da parte dei partecipanti diretti, di eventuali richieste di autorizzazione all'esecuzione di varianti sostanziali alle operazioni individuali o a PI, dichiarando che tali varianti non costituiscono variante sostanziale al PF;
 - j) a comunicare alla struttura responsabile la presentazione, da parte dei partecipanti diretti, di eventuali richieste di proroghe ai termini fissati per la conclusione delle operazioni previste dai partecipanti diretti, dichiarando che tali proroghe non comportano una modifica dei termini fissati per conclusione del PF;
 - k) a trasmettere entro i termini fissati la documentazione prevista per la verifica della conclusione del PF di cui all'articolo 38;
 - l) a comunicare alla struttura responsabile qualsiasi modifica all'accordo di filiera;
 - m) a presentare alla struttura responsabile una relazione annuale sull'andamento del progetto di filiera, fino al termine del periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40 del bando;
 - n) a ogni altro adempimento previsto nel presente bando.
5. Il capofila può variare qualora l'accordo di filiera lo preveda, previa richiesta motivata e autorizzazione della struttura responsabile. Il capofila è sempre un partecipante diretto.

ARTICOLO 11 MODIFICA DELL'AGGREGAZIONE DI IMPRESE

1. Non sono ammesse sostituzioni dei partecipanti diretti, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali previste al secondo comma dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. I casi di subentro sono ammissibili alle condizioni previste dal Regolamento

di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 solo qualora l'accordo di filiera preveda tale possibilità. Sostituzioni e subentri sono soggetti alla valutazione della struttura responsabile, ai fini della verifica del mantenimento degli obiettivi, delle finalità e dell'integrazione progettuale del PF, e dell'ufficio attuatore, al fine di valutarne l'ammissibilità in relazione alla tipologia di intervento.

2. Il subentrante richiede all'ufficio attuatore il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento e presenta i documenti giustificativi da esso richiesti.

3. Il capofila provvede ad informare la struttura responsabile.

4. Qualora l'ufficio attuatore non ritenga ammissibile la sostituzione o il subentro, l'esito è comunicato tempestivamente al richiedente e alla struttura responsabile, al fine di permettere a quest'ultima le eventuali valutazioni relative al mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF.

5. Dopo l'approvazione del PF è sempre ammessa l'integrazione dell'accordo di filiera con nuovi partecipanti indiretti, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di filiera da parte dei nuovi aderenti.

ARTICOLO 12 MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI

1. I partecipanti diretti attuano le operazioni di competenza facenti parte del PF mediante progetti individuali e PI.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni generali e specifiche relative alle tipologie di intervento sono riportate nelle rispettive schede, allegate sub A) al presente bando.

3. I requisiti di ammissibilità relativi alle tipologie di intervento 1.1. e 2.1 sono indicate negli specifici bandi.

ARTICOLO 13 ORIENTAMENTO PRODUTTIVO DELLE FILIERE

1. Sono ammesse a finanziamento le filiere con i seguenti orientamenti produttivi:

a) indirizzate a prodotti biologici nuovi o esistenti;

b) con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale, indirizzate a prodotti che già aderiscono oppure che aderiranno ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) del reg. (UE) 1305/2013 (prodotti DOC, DOP, IGT, STG, DOCC, ecc.) compreso il marchio AQUA;

c) relative a prodotti che intendono aderire o che già aderiscono ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del reg. (UE) 1305/2013 e specificatamente elencati nella tipologia di intervento 3.1. (SQNPI, Sistema di qualità nazionale zootecnica) escluso il marchio AQUA;

d) che già aderiscono o intendono aderire ai seguenti regimi di certificazione: ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti), ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera, FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard, GLOBALGAP (ex EUREPGAP), ISO 14000, EMAS o altri similari;

e) finalizzate alla promozione dell'export, o all'internazionalizzazione dei prodotti, o al potenziamento dell'attività di commercializzazione sul mercato interno o su mercati esteri, anche mediante forme innovative, oppure che avviano nuove attività di commercializzazione rivolte al mercato interno o ai mercati esteri;

f) finalizzate alla produzione di nuovi prodotti alimentari umani con migliori contenuti salutistici, alimenti dietetici, alimenti senza glutine, OGM Free, alimenti a basso contenuto di sale, colesterolo, ecc. Il prodotto in entrata è un prodotto compreso nell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il prodotto in uscita può anche non essere compreso nell'allegato I;

g) green economy;

h) produzioni agricole no food finalizzate alla realizzazione di prodotti non compresi nell'allegato I al Trattato; il prodotto in entrata è sempre un prodotto compreso nell'allegato I del TFUE;

i) altri orientamenti produttivi.

2. L'orientamento produttivo delle filiere è determinato in base al prodotto e agli obiettivi che la filiera si pone, come specificatamente individuati nell'accordo di filiera. Gli elementi indicati nell'accordo sono assunti a riferimento per l'assegnazione del punteggio di cui all'allegato E).

3. Il settore produttivo della filiera è individuato in base a quanto indicato nell'allegato E) ed è confermato alla data di liquidazione a saldo del PF.

3 bis. Alle filiere del settore produttivo zootecnica da carne possono partecipare anche le aziende zootecniche con

allevamenti di razze bovine a doppia attitudine - produzione latte e carne, mantenendo ex post il settore produttivo prevalente zootecnia da latte dimostrato ex ante, per investimenti relativi alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione della carne.³

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO

ARTICOLO 14 TIPOLOGIA E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

1. La tipologia e l'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR per ogni tipologia di intervento in funzione della modalità di accesso e indicata in ciascuna scheda dell'allegato A) al presente bando.

ARTICOLO 15 COSTO MINIMO E MASSIMO DEI PF E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Il costo minimo ammissibile dei PF è pari a:

- a) Euro 250.000,00 per i PF montani di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
- b) Euro 1.000.000,00 per i PF non montani.

2. Il costo massimo ammissibile è pari a € 4.500.000,00 per tutte le tipologie di PF.

3. Il costo ammissibile di un PF è determinato dalla somma dei costi ammissibili per le singole domande di sostegno presentate dai partecipanti diretti con accesso individuale o integrato, con esclusione dei costi di attivazione delle tipologie di intervento 1.1 e 2.1.

4. Il costo minimo e massimo delle domande di sostegno con accesso individuale è indicato nelle schede allegato A) con riferimento a ogni tipologia di intervento, con esclusione dei costi di attivazione delle tipologie di intervento 1.1 e 2.1.

5. Il costo massimo delle domande di sostegno con accesso integrato è pari alla somma del costo massimo delle tipologie di intervento attivate, con esclusione dei costi di attivazione delle tipologie di intervento 1.1 e 2.1.

ARTICOLO 16 CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI⁴

1. I costi ammissibili e non ammissibili di ogni tipologia di intervento attivata nell'ambito del PF, sono indicati nelle schede allegato A).

2. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate ed in funzione del PF. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:

- 1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie,
- 2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
- 3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura, nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

- 1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
- 2. redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
- 3. contenenti i seguenti elementi:
 - l. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);

³ Comma inserito con DGR 942/2017.

⁴ Articolo sostituito con DGR 942/2017.

II. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, ecc., le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;

III. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;

IV. il prezzo complessivo;

V. i tempi di consegna;

VI. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia;

4. corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:

I. completezza delle caratteristiche funzionali;

II. capacità di lavoro e della produzione;

III. tempi di consegna;

IV. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;

V. assistenza tecnica;

VI. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnicoeconomica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;

e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti oppure di servizi correlati alla tipologia di intervento 3.2 per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) in caso di spese generali, in assenza dei prezzi di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali quali: consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, per la tipologia di intervento 3.2 partecipazione a fiere, esposizioni, organizzazione di eventi:

1. almeno tre offerte:

a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;

b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datate e sottoscritte da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;

c. contenenti i seguenti elementi:

I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;

II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);

IV. prezzo complessivo;

V. periodo di validità;

VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;

2. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

3. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del

decreto legislativo n. 50 del 2016 5. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a offerte che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 2 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 3.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PF

ARTICOLO 17 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PF

1. Il capofila, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, avvia la domanda di PF su Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla quale si collegano le domande di sostegno in forma di progetti individuali o integrati presentate dai partecipanti diretti.

2. A seguito dell'avvio da parte del capofila della procedura per la presentazione della domanda di PF, tutti i partecipanti diretti compilano, sottoscrivono con firma digitale e rilasciano su SIAN la domanda di sostegno, in forma di progetto individuale o integrato, corredata degli allegati di cui all'articolo 18, collegandola alla domanda di PF.

3. Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno da parte dei partecipanti diretti di cui al comma 2, il capofila compila, correda degli allegati di cui all'articolo 18, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di PF in formato elettronico su SIAN.

4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di PF, inteso come conclusione di tutte le operazioni previste ai commi precedenti, è fissato al 1 giugno 2017.

5. In caso di mancato funzionamento del SIAN, debitamente comprovato, ed entro il termine di cui al comma 4:

a) i partecipanti diretti compilano, sottoscrivono e trasmettono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nelle rispettive schede di misura allegato A), all'ufficio attuatore le domande di sostegno in forma di progetto individuale o di PI, redatte a pena di inammissibilità utilizzando i modelli di cui all'allegato C), allegando la documentazione di cui all'articolo 18;

b) il capofila compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, la domanda di PF redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato D), che contiene l'elenco dei partecipanti diretti e indiretti;

6. In caso di trasmissione delle domande via PEC, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il capofila e i partecipanti diretti provvedono alla riproduzione su SIAN di tutte le domande di sostegno secondo le

modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. La mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto comporta la decadenza delle domande stesse.

7. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono prorogabili con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. I partecipanti diretti documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.

9. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico da parte dei partecipanti diretti comporta l'inammissibilità della relativa domanda di sostegno.

10. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei partecipanti diretti comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

11. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di PF, le domande di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

ARTICOLO 18 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI PF E ALLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di PF, è allegata la seguente documentazione:

a) copia dell'accordo di filiera

b) relazione a firma del capofila contenente:

1) orientamento della filiera, settore produttivo e prodotto trattato;

2) elenco dei partecipanti diretti e indiretti;

3) individuazione delle criticità o delle potenzialità di sviluppo della filiera e dei relativi fabbisogni;

4) obiettivi che si intende conseguire con il PF proposto;

5) descrizione delle operazioni attivate da ciascun partecipante diretto ed indiretto e relativi importi, con la descrizione del contributo al perseguimento degli obiettivi generali del PF;

6) cronoprogramma con i tempi di realizzazione dell'intero PF;

c) per la sola domanda di PF di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), copia di documento di identità del capofila ed elenco delle domande di sostegno, con accesso individuale o integrato, presentate dai partecipanti diretti.

2. La mancata presentazione dei documenti di cui al comma 1 lettere a) e b) comporta l'inammissibilità della domanda di PF.

3. Alle domande di sostegno dei partecipanti diretti è allegata la documentazione indicata nelle schede allegato A).

4. A pena di inammissibilità, alle domande di sostegno di cui al comma 3 presentate secondo la modalità di cui all'articolo 17, comma 2 e comma 5, lettera a) sono allegati, in funzione della tipologia di intervento attivata, il piano aziendale, il piano di informazione e promozione o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti⁵.

4 bis. A pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di sostegno è allegata la documentazione indicata all'articolo 16 – congruità e ragionevolezza dei costi, comma 2, come in dettaglio indicata nell'allegato A).⁶

ARTICOLO 19 CRITERI DI SELEZIONE E DI PRIORITÀ DEL PF

1. Il sostegno al PF è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, secondo le modalità previste dall'art. 20 del regolamento di attuazione.

2. Ai fini della selezione e ammissione a finanziamento dei PF e per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 25, vengono applicati i criteri di selezione descritti all'allegato E).

2 bis. Alle sole aziende zootecniche con allevamenti di razze bovine a doppia attitudine - produzione latte e carne, - con settore produttivo prevalente "zootecnia da latte", che partecipano a progetti di filiere nel settore produttivo "zootecnia da carne", sono assegnati i punteggi previsti nell'allegato A) e nell'allegato E) per il settore "zootecnia da carne".⁷

ARTICOLO 20 NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

⁵ Comma sostituito con DGR 942/2017.

⁶ Comma inserito con DGR 942/2017.

⁷ Comma inserito con DGR 942/2017.

1. La struttura responsabile è affiancata da un nucleo tecnico di valutazione (nucleo tecnico) nominato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lettera bb) del regolamento di attuazione, il quale esprime il parere sull'integrazione progettuale del PF.
2. Su richiesta della struttura responsabile, il nucleo tecnico esprime il parere per ogni variante del PF, ai fini della verifica del mantenimento dell'integrazione progettuale.

ARTICOLO 21 VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PF

1. Ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 22 e nel rispetto dei termini massimi del procedimento la struttura responsabile verifica i requisiti di ammissibilità del PF ed in particolare il rispetto dell'articolo 7 commi 1, 2, 3 e 5 nonché il costo minimo e la documentazione minima allegata al progetto ai sensi dell'articolo 18.
2. I soli PF che presentano tutti i requisiti di ammissibilità sono ammessi alle fasi successive.

ARTICOLO 22 ISTRUTTORIA DEI PF

1. L'istruttoria del PF è svolta entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 17, con le seguenti modalità:
 - a) entro 90 giorni dalla scadenza del termini di presentazione della domande di PF, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, l'ufficio attuatore competente, indicato nelle schede allegato A), verifica l'ammissibilità, la completezza e della correttezza dei progetti individuali e dei PI e applica i criteri di selezione e priorità di cui alla fase 1 dell'allegato E), verificando il raggiungimento delle soglie minime. I progetti individuali che non raggiungono il punteggio minimo e i PI che comprendono operazioni che non hanno ottenuto il punteggio minimo sono esclusi dal finanziamento e dal PF. L'ufficio attuatore comunica gli esiti dell'istruttoria alla struttura responsabile.
 - b) la struttura responsabile, sulla base degli esiti comunicati dagli uffici attuatori ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 24, determina i punteggi di cui alla fase 2 dell'allegato E) tenuto conto del parere espresso dal nucleo tecnico in merito alla verifica dell'integrazione progettuale;
 - c) la struttura responsabile verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza delle domande di PF che a seguito delle fasi 1 e 2 dell'allegato E) abbiano mantenuto i requisiti di ammissibilità e applica i criteri di selezione e priorità di cui alle fasi 3 e 4 dell'allegato E);
 - d) la struttura responsabile predispone, comunica agli uffici attuatori e pubblica le graduatorie di cui all'articolo 25.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie dei PF sul BUR la struttura responsabile adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento dei PF ammessi e finanziati, declinato per singolo partecipante diretto e indiretto, e lo trasmette agli uffici attuatori e al capofila;
3. In caso di esito negativo la struttura responsabile comunica la non ammissione a finanziamento del PF agli uffici attuatori e al capofila.
4. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie dei PF sul BUR gli uffici attuatori adottano i provvedimenti di concessione del sostegno ai partecipanti diretti al PF e li trasmettono ai partecipanti diretti, alla struttura responsabile e al capofila.
5. Nel caso in cui le operazioni previste in attuazione di un PF comportino rischi per l'ambiente, gli uffici attuatori confermano e concedono il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'articolo 5, avente esito favorevole.

ARTICOLO 23 VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI PROGETTI INDIVIDUALI E DEI PI

1. L'ufficio attuatore verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza delle dei progetti individuali ed integrati valutando, in particolare:
 - a) che la relativa domanda di sostegno sia stata presentata entro i termini di cui all'articolo 17;
 - b) che sussistano i requisiti di ammissibilità del partecipante diretto e dell'operazione;
 - c) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - d) che il piano aziendale, il piano di informazione e divulgazione o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti siano stati compilati correttamente;
 - e) in caso di PI, che il piano aziendale dimostri che l'attuazione combinata ed integrata delle operazioni del PI comporti un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato;
 - f) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;

- 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- g) che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente, come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- h) che il beneficiario individuato quale destinatario finale si impegni ad aderire alla tipologia di intervento 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 - Servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attivi nelle aree rurali.
2. L'Ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. L'ufficio attuatore, nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi precedenti, o nel caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo, comunica al richiedente la non ammissibilità del progetto al finanziamento.
4. Entro il termine di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 l'ufficio attuatore trasmette alla struttura responsabile le risultanze dell'istruttoria effettuata.

ARTICOLO 24 VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLA DOMANDA DEI PF

1. La struttura responsabile verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda dei PF valutando, in particolare:
- a) la presentazione della domanda di PF entro i termini di cui all'articolo 17;
 - b) la completezza della documentazione a corredo della domanda di PF;
 - c) la forma giuridica della filiera;
 - d) le caratteristiche del capofila;
 - e) la corretta costituzione della filiera;
 - f) il costo minimo e massimo del PF;
 - g) la correttezza e la completezza dell'accordo di filiera in tutte le sue parti e la durata dello stesso;
 - h) l'orientamento produttivo della filiera;
 - i) la coerenza tra il settore produttivo prevalente delle aziende agricole di produzione primaria con l'orientamento produttivo del PF alla data di presentazione, oppure con l'orientamento produttivo raggiunto a seguito dell'attuazione delle operazioni e prima del saldo;
 - j) la dimostrazione dell'integrazione progettuale delle operazioni e degli interventi proposti dai partecipanti diretti che hanno superato la fase, la coerenza e la funzionalità rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi.
2. La struttura responsabile richiede al capofila eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di PF, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n.7/2000, assegnando al capofila un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. La struttura responsabile, nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi precedenti o in caso di non raggiungimento dei punteggi minimi, comunica la non ammissione a finanziamento del PF al capofila e agli uffici attuatori.

ARTICOLO 25 GRADUATORIE

1. La struttura responsabile provvede alla formazione delle graduatorie per settore produttivo delle filiere, dei PF ammessi e finanziati e dei PF ammessi ma non finanziati per carenza di risorse. Le graduatorie sono trasmesse agli uffici attuatori e pubblicate sul BUR.
2. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

ARTICOLO 26 FINANZIAMENTO PARZIALE DEI PF

1. Un PF è considerato parzialmente finanziato se sono disponibili all'interno della dotazione finanziaria del settore di appartenenza risorse finanziarie inferiori alla richiesta di sostegno totale del PF.

2. Qualora una domanda di PF risulti parzialmente finanziata, il capofila del PF procede, in nome e per conto dei partecipanti diretti, alternativamente con le seguenti modalità:
- a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare, tramite i partecipanti diretti, una rimodulazione delle operazioni previste nelle domande di sostegno parzialmente finanziate, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità del PF e delle operazioni, individuali e integrate, e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati. In questo caso le domande di sostegno, individuali o integrate, presentate dai singoli partecipanti diretti dovranno essere coerenti con i nuovi importi rimodulati del PF;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque i progetti come presentati ed approvati.
 - c) rinunciare al sostegno del PF nella sua interezza.
3. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria la struttura responsabile chiede ai capofila dei PF parzialmente finanziati di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2 nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3 il capofila e i partecipanti diretti provvedono:
- a) nel caso di cui al comma 2, lettera a) ad apportare le necessarie modifiche alla domanda di PF e alle domande di sostegno con accesso individuale o integrato;
 - b) nel caso di cui al comma 2 lettera c) a formalizzare la rinuncia al sostegno del PF.
5. Le risorse eventualmente non impegnate su un settore produttivo sono assegnate al settore produttivo immediatamente successivo nella tabella di cui all'articolo 4 comma 2.
6. Le risorse non impegnate al termine della definizione delle graduatorie o risultanti da economie e rinunce, sono restituite al Programma.

CAPO V ATTUAZIONE DEI PF

ARTICOLO 27 AVVIO E CONCLUSIONE DEI PF E DEI PROGETTI INDIVIDUALI O INTEGRATI

- 1 L'avvio dei PF coincide con l'avvio delle operazioni finanziate con le domande di sostegno dei progetti individuali o dei PI di esso facenti parte.
2. Le operazioni finanziate con i progetti individuali o con i PI vengono avviate entro 90 giorni dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento del PF, a pena di revoca del relativo provvedimento di concessione del sostegno e del provvedimento di approvazione del PF.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 2 fanno fede le seguenti date in relazione all'intervento previsto:
- a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;
 - b) per operazioni in beni mobili o immateriali, la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - c) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Il termine di cui al comma 2 non è prorogabile.
5. Entro 15 giorni dall'avvio delle relative operazioni i beneficiari trasmettono all'ufficio attuatore e al capofila la documentazione di cui al comma 3, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno o di PF.⁸
6. Entro i successivi 15 giorni il capofila trasmette alla struttura responsabile la documentazione di cui al comma 3.⁹
7. A pena di revoca del relativo provvedimento di concessione del sostegno e fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 28, le operazioni finanziate a valere sui progetti individuali o sui PI sono concluse e rendicontate dai beneficiari entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento di ammissibilità del PF di cui all'articolo 22 comma 2:
- a) 9 mesi per operazioni, anche a valere su PI, che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;

⁸ Comma modificato con DGR 942/2017.

⁹ Comma modificato con DGR 942/2017.

- b) 18 mesi per operazioni, anche integrate, che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro
- c) 24 mesi per operazioni, anche integrate, che prevedono interventi in beni immobili con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro o per operazioni ammesse a finanziamento a valere sui tipi di intervento 3.2.
8. Ai fini della verifica dei termini di cui al comma 7 l'operazione si considera completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo e ad avvenuto utilizzo, da parte dei beneficiari individuati come destinatari finali, dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR.
9. Un PF è concluso quando:
- a) entro i termini indicati al comma 7 tutte le operazioni in esso previste, con accesso individuale o tramite PI, sono state completate, i partecipanti diretti hanno presentato la domanda di pagamento a saldo del sostegno concesso, completa della documentazione prevista nelle schede allegato A), anche ai fini della dimostrazione dell'utilizzo dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR;
- b) le operazioni dei partecipanti indiretti, se indicate nell'accordo di filiera e correlate ai criteri di ammissibilità o all'assegnazione dei criteri di selezione, sono state portate a termine¹⁰;
- c) il capofila ha trasmesso alla struttura responsabile, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data dell'ultima domanda di pagamento a saldo inerente al PF, una relazione illustrativa degli obiettivi e dei risultati del PF, redatta secondo quanto disposto dall'articolo 38.

ARTICOLO 28 PROROGHE DEI PF E DELLE OPERAZIONI

1. La proroga del termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni dei progetti individuali e dei PI, che comporta una modifica dei termini del PF, è ammessa, su richiesta del capofila da presentarsi alla struttura responsabile e all'ufficio attuatore competente per l'operazione di cui si tratta entro la data di scadenza del termine di conclusione, in caso di:
- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al capofila o ai partecipanti, purché adeguatamente documentati.
2. La proroga del termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni di un progetto individuale o di un PI che non comporta una modifica dei termini di conclusione del PF, è ammessa, su richiesta dei partecipanti diretti da presentarsi all'ufficio attuatore e alla struttura responsabile da parte del capofila per:
- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro 15 giorni dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati, entro la data di scadenza del termine di conclusione.
3. Nei casi di cui al comma 1 il capofila allega alla richiesta di proroga:
- a) una relazione contenente le motivazioni per le quali è richiesta la proroga;
- b) la documentazione attestante i motivi imprevisi e imprevedibili verificatisi;
- c) le appendici alle garanzie di cui all'articolo 30 che comprovano la modifica dei termini di scadenza delle stesse in coerenza con la proroga richiesta.
4. Nei casi di cui al comma 2 i partecipanti diretti che richiedono la proroga allegano:
- a) una relazione contenente le motivazioni per le quali la proroga è stata richiesta;
- b) documentazione attestante il verificarsi dei motivi imprevisi e imprevedibili;
- c) le appendici alla garanzia di cui all'articolo 30 che comprovano la modifica dei termini di scadenza delle stesse in coerenza con la proroga richiesta;
- d) una dichiarazione del capofila attestante che la proroga richiesta non comporta una modifica dei termini fissati per la conclusione del PF.
5. La struttura responsabile concede la proroga richiesta ai sensi del comma 1 tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato del PSR fino ad un massimo di:
- a) 3 mesi nel caso di PF aventi ad oggetto solo interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;

¹⁰ Lettera modificata con DGR 1797/2018

b) 6 mesi nel caso di PF che prevedono operazioni finanziate a valere sulla tipologia di intervento 3.2 oppure operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui relativo costo ammesso sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;

c) 9 mesi nel caso di PF che prevedono operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui relativo costo ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.

6. La proroga di cui al comma 5 è concessa entro 30 giorni dalla richiesta, con provvedimento della struttura responsabile, trasmesso al capofila e all'ufficio attuatore entro i 15 giorni successivi alla data della sua adozione.

7. L'ufficio attuatore, previo parere vincolante della struttura responsabile, il quale viene espresso tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato del PF, concede la proroga di cui al comma 2, fino ad un massimo di:

a) 3 mesi nel caso di operazioni, con accesso individuale o tramite PI, aventi ad oggetto solo interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;

b) 6 mesi nel caso di operazioni finanziate a valere sulla tipologia di intervento 3.2 oppure con accesso individuale o tramite PI aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo ammesso sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;

c) 9 mesi nel caso di operazioni, con accesso individuale o tramite PI, aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.

8. Entro 30 giorni dalla richiesta l'ufficio attuatore concede con proprio provvedimento la proroga di cui richiesta ai sensi del comma 2 e la comunica al beneficiario, alla struttura responsabile e al capofila entro i 15 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento.

ARTICOLO 29 APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

1. I partecipanti diretti privati, in attuazione delle operazioni di competenza, applicano, nei casi previsti, quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 30 GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEI PF

1. Entro 60 giorni dal provvedimento di ammissione a finanziamento di cui all'articolo 22 comma 2 tutti i partecipanti diretti presentano al competente ufficio attuatore, comunicandolo per conoscenza alla Struttura responsabile, una garanzia bancaria o equivalente, per un importo compreso tra un minimo del 30 e un massimo del 50 per cento del sostegno, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi del PF.

2. I partecipanti diretti, beneficiari del sostegno a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2.e 6.4.3, hanno la facoltà di utilizzare la garanzia di cui al comma 1 ai fini della richiesta di liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso.

3. Le garanzie di cui al comma 1 hanno una durata di 24 mesi successivi al termine fissato per la conclusione del PF.

4. Il termine di cui al comma 3 è modificato a seguito dell'eventuale concessione di proroghe di cui all'articolo 28.

5. Le garanzie sono svincolate o escusse in base agli esiti dell'attività di verifica svolta ai sensi dell'articolo 38.

ARTICOLO 31 VARIANTI DEI PF

1. Sono varianti di un PF:

a) la modifica o la sostituzione del capofila;

b) la modifica, la sostituzione o la rinuncia dei partecipanti diretti;

c) la modifica, la sostituzione, la rinuncia o l'integrazione dei partecipanti indiretti, qualora svolgano attività di trasformazione o commercializzazione del prodotto finale del PF;

d) le modifiche apportate all'accordo di filiera di cui all'articolo 9;

e) le modifiche del costo totale ammesso del PF comprese tra il 10 e il 30 per cento, fatto salvo quanto disposto al comma 7;

f) qualsiasi modifica dei progetti finanziati che comporti una modifica degli obiettivi e dei risultati attesi dal PF, o collegata ai criteri di ammissibilità¹¹.

¹¹ Comma modificato con DGR 1797/2018

2. Il capofila presenta la richiesta di autorizzazione alla variante alla struttura responsabile e all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante stessa allegando alla stessa:
- relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singolo partecipante diretto o indiretto, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
 - accordo di filiera qualora modificato;
 - eventuali richieste di rinuncia o documentazione inerente alla sostituzione dei partecipanti diretti o indiretti.¹²
3. Entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 la struttura responsabile valuta, richiedendo eventualmente il parere del nucleo tecnico:
- a) la pertinenza della variante proposta;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF;
 - c) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda di PF, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda di PF;
 - d) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione del PF;
 - e) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione e al presente bando;
4. Entro il termine di cui al comma 3 la struttura responsabile adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante.
5. Qualora la variante al PF derivi da una variante di uno o più progetti individuali o di PI, la valutazione della struttura responsabile è preceduta dalla valutazione dell'ufficio attuatore competente relativa all'ammissibilità della variante del progetto individuale o del PI secondo quanto indicato all'articolo 32 o 33.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso del PF e del sostegno concesso ai partecipanti diretti, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) l'eventuale rideterminazione del termine per la conclusione del PF;
 - d) le eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione del PF;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico dei partecipanti diretti al PF.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del settore produttivo, dell'orientamento produttivo o del prodotto della filiera;
 - b) la modifica del capofila e dei partecipanti diretti fatti salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11¹³;
 - c) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del PF;
 - d) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima;
 - e) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - f) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale indicata al comma 1, lettera e).
 - g) tempi di attuazione superiori a quanto previsto agli articoli 27 e 28.
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile del PF e del costo ammissibile delle domande con accesso individuale o tramite PI di esso facenti parte né del sostegno totale concesso e del sostegno concesso ai singoli partecipanti diretti.
9. ~~Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1, lettera e) e di quanto previsto al comma 7, non sono utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o interventi non previsti dal PF¹⁴.~~
10. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 5, la decadenza del PF.

ARTICOLO 32 VARIANTI SOSTANZIALI DELLE OPERAZIONI

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni dei progetti individuali o dei PI:

¹² Comma sostituito con DGR 942/2017 e modificato con DGR 1797/2018

¹³ Lettera modificata con DGR 1797/2018

¹⁴ Comma soppresso con DGR 1797/2018

- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
- b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi del PF e dell'operazione finanziata o del PI;
- c) ~~la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, singola o integrata, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata¹⁵;~~
- d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione, finanziate a valere su ogni tipologia di intervento, che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 33, comma 1, numero 2) lettera b), una riduzione del costo totale ammesso a finanziamento in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento. Nel caso di PI le percentuali indicate sono calcolate in relazione a ciascuna singola tipologia di intervento attivata;
- e) ~~le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria¹⁶;~~
- f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi derivati dall'attuazione delle operazioni finanziate con progetti individuali o PI;
- g) la modifica del beneficiario;
- h) per la sola tipologia di intervento 3.2, le modifiche proposte dal beneficiario per sostituire iniziative preventivate e non realizzabili per cause a lui non imputabili debitamente dimostrate.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.
3. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, ~~prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti, oppure, in caso di lavori edili o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni.~~ La richiesta di autorizzazione è corredata dalla dichiarazione del capofila attestante che la variante sostanziale non si configura come variante del PF e dalla seguente documentazione:
- a) relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
- b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a);
- c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b);
- d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 16, comma 2, lettere c), d), e) ed f).¹⁷
4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3:
- a) valuta:
- 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto per singola tipologia di intervento;
 - 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione e al bando;
- b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
5. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:

¹⁵ Lettera soppressa con DGR 1797/2018

¹⁶ Lettera soppressa con DGR 1797/2018

¹⁷ Comma sostituito con DGR 942/2017 e modificato con DGR 1797/2018.

- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'eventuale modifica del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
- c) l'eventuale rideterminazione delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione, nell'ambito dei termini massimi previsti dall'articolo 28;
- d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
- e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- f) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante ai fini della rideterminazione del costo del PF.

6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:

- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'articolo 11;
- b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni, degli interventi e del PI;
- c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento dell'operazione, per singola tipologia di intervento;
- d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera d)¹⁸;
- e) nel caso di PI la compensazione finanziaria fra le operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate;
- f) tempi di attuazione superiori a quanto previsto all'articolo 28;
- g) nel caso di PF montani, la modifica della localizzazione dell'attività di trasformazione al di fuori dell'area rurale D o della zona svantaggiata di cui all'art. 32 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 1305/2013.

7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

8. Le economie derivanti dalle varianti sostanziali non sono utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento con la relativa domanda di sostegno.

9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 6, anche la decadenza dal sostegno.

ARTICOLO 33 VARIANTI NON SOSTANZIALI DELLE OPERAZIONI

1. Si considerano varianti non sostanziali:

- a) la riduzione del costo dell'operazione ammessa a finanziamento a valere su ogni tipologia di intervento, inferiore al 10 per cento quale conseguenza di:
 - 1) interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) per i beni mobili o immateriali, il cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene;
 - 3) della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, singola o integrata, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza del ribasso d'asta o della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
- c) il passaggio dell'utilizzo dei servizi di formazione, di cui ai tipi di intervento 1.1, all'utilizzo dei servizi di consulenza di cui ai tipi di intervento 2.1 del PSR e viceversa¹⁹.

2. Le economie derivanti dalle varianti non sostanziali non sono utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento²⁰.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.

4. Il beneficiario comunica le varianti di cui al comma 1, lettera a) all'ufficio attuatore e al capofila contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo. Il capofila comunica per conoscenza alla struttura responsabile la variante non sostanziale, allegando una dichiarazione attestante che le varianti

¹⁸ Lettera sostituita con DGR 1797/2018

¹⁹ Comma modificato con DGR 1797/2018

²⁰ Comma modificato con DGR 1797/2018

apportate non si configurano come varianti del PF nonché la documentazione indicata all'articolo 32, comma 3, lettere a), b), c) e d).²¹

5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:

a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e il rimando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;

b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;

c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;

d) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.

6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI

1. I costi sostenuti dai beneficiari partecipanti diretti sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i costi relativi alla stesura del piano aziendale di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2, del piano di informazione e divulgazione di cui alla tipologia di intervento 3.2, e della progettazione definitiva dell'opera, che possono essere sostenuti e quietanzati entro i 12 dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, con accesso individuale o integrato. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario produce la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

b) assegno. L'assegno è sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"; il beneficiario trasmette l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;

c) carta di credito o bancomat. Il beneficiario trasmette l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario trasmette la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un struttura di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;

g) modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (banca, posta).

²¹ Comma modificato Con DGR 942/2017.

2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando il PF e la specifica tipologia di intervento (3.2 o 4.1.1 o 4.1.2 o 4.2 o 6.4.3).
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario²².

ARTICOLO 35 LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO DEL SOSTEGNO

- Il partecipante diretto può chiedere la liquidazione di un anticipo fino a un massimo del 50 per cento del sostegno concesso a valere sui tipi di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 6.4.3, con accesso individuale o in relazione a ogni singolo tipo di intervento attivato con PI.
- Per il tipo di intervento 4.1.2 il beneficiario può chiedere l'anticipo di cui al comma 1 a condizione che il costo ammesso a finanziamento non sia inferiore a 20.000,00 euro.
- La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN all'ufficio attuatore e per conoscenza al capofila e alla struttura responsabile, ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione del partecipante diretto attestante la volontà di utilizzare la garanzia bancaria o equivalente di cui all'articolo 30 ai fini della liquidazione dell'anticipo;
 - documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:
 - per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;
 - per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'articolo 34;
- L'ufficio attuatore, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento:
 - verifica che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - verifica che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
 - verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n.702/2014;
 - per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predisponde il provvedimento con il quale propone la liquidazione all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, indicando, per ciascuna di esse, l'importo dell'anticipo richiesto e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione;
 - trasmette copia del provvedimento alla struttura responsabile.
- L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
- Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Autorità di Gestione predisponde gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
- Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di operazione che si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato. Il beneficiario è inoltre tenuto a restituire il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi, qualora il progetto si concluda con un pagamento inferiore all'importo dell'anticipo ricevuto.

²² Comma modificato con DGR 1586/2018

9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

ARTICOLO 36 LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL SOSTEGNO

1. Il partecipante diretto presenta in formato elettronico sul SIAN la domanda di pagamento in acconto del sostegno concesso al progetto individuale o alle singole tipologie di intervento attivate con accesso integrato, e trasmette copia della stessa al capofila e alla Struttura responsabile.²³

2. Il beneficiario può chiedere, fino a 3 mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di:

a) per i tipi di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 6.4.3: due acconti fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo del sostegno concesso qualora ricorrano i seguenti casi:

1) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

2) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

b) per il tipo di intervento 3.2, 3 acconti fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo del sostegno concesso nei seguenti casi:

1) dopo aver sostenuto almeno il 30 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

2) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

3) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

3. La liquidazione del primo acconto viene erogata al netto dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega:

a) una dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal partecipante diretto corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;

b) la documentazione indicata nelle schede allegato A);

5. L'ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) la validità della garanzia di cui all'articolo 30 e che, a seguito dell'eventuale concessione di proroghe dei termini fissati per la conclusione del PF, siano stati modificati i termini di scadenza della garanzia medesima;

c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;

d) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;

e) la coerenza delle operazioni realizzate e rendicontate con il piano aziendale di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2, o il piano di informazione e divulgazione di cui alla tipologia di intervento 3.2, o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti di cui alla tipologia di intervento 6.4.3;

f) i pagamenti effettuati;

g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;

h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 41;

i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;

j) il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, se applicabile.

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che sono riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:

²³ Comma modificato con DGR 942/2017.

- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno o ammessi da una variante sostanziale approvata o ammissibili quali variante non sostanziale;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti, l'ufficio attuatore, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
 - b) predispone il provvedimento con il quale propone all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;
 - c) trasmette copia del provvedimento alla struttura responsabile e al capofila.
13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
14. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di Gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
15. Eventuali riduzioni del costo sostenuto e del sostegno liquidato derivanti dall'istruttoria e dai controlli svolti ai sensi dei commi precedenti non sono compensate in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

ARTICOLO 37 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL SOSTEGNO

1. La liquidazione a saldo del sostegno concesso è richiesta dal partecipante diretto entro il termine fissato per la conclusione e rendicontazione di cui all'articolo 28, quando:
- a) il progetto individuale o il PI sono stati completati e i relativi costi quietanzati;
 - b) il beneficiario individuato come destinatario finale ha usufruito dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR.
2. La liquidazione del saldo del sostegno può essere richiesta all'Organismo pagatore:
- a) prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38, sulla base di una dichiarazione del capofila, allegata alla domanda di pagamento a saldo, attestante:
 - 1) il rispetto dell'accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 2) che le operazioni, con accesso individuale o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;

- 3) che l'operazione o il PI oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 - 4) che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi ;
- b) successivamente alle verifiche con esito positivo eseguite ai sensi dell'articolo 38 dalla struttura responsabile a seguito del completamento del PF.
3. Il partecipante diretto, ai fini della liquidazione a saldo del sostegno concesso nei termini e secondo le modalità indicate al comma 1 e 2, presenta in formato elettronico sul SIAN la domanda di pagamento a saldo all'ufficio attuatore e trasmette copia della stessa per conoscenza al capofila e alla Struttura responsabile.²⁴
4. Alla domanda di pagamento a saldo è allegata:
- a) la documentazione indicata nelle schede allegato A);
 - b) nel caso di cui al comma 2, lettera a), la dichiarazione del capofila.
5. L'ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) la validità della garanzia di cui all'articolo 30 e che, a seguito dell'eventuale concessione di proroghe dei termini fissati per la conclusione del PF, siano stati modificati i termini di scadenza della garanzia stessa;
 - c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - d) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - e) l'avvenuta completa attuazione del piano aziendale di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2, o del piano di informazione e divulgazione di cui alla tipologia di intervento 3.2, o del progetto di sviluppo di nuovi prodotti di cui alla tipologia di intervento 6.4.3;
 - f) i pagamenti effettuati;
 - g) la dichiarazione di conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - h) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - i) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 41;
 - j) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
 - k) il rispetto di quanto disposto dal DLgs 50/2016 se applicabile;
 - l) se il partecipante diretto ha usufruito dei servizi di formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR, nei casi previsti.
6. Entro il termine di cui al comma 5 l'ufficio attuatore trasmette gli esiti dell'istruttoria e dei controlli svolti alla struttura responsabile.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 10;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
8. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
9. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
10. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

²⁴ Comma modificato con DGR 942/2017.

11. In pendenza dei controlli di cui al comma 10 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
12. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7 dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
13. Gli esiti delle istruttorie e dei controlli svolti sono trasmessi, entro il termine indicato al comma 5 alla struttura responsabile ai fini della verifica della conclusione del PF realizzato.
14. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti e in presenza della dichiarazione del capofila di cui al comma 2, lettera a) l'ufficio attuatore, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) predisporre il provvedimento con il quale propone all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
- 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;
- b) trasmette copia del provvedimento alla struttura responsabile e al capofila.
15. In assenza della dichiarazione del capofila di cui al comma 2, lettera a) l'ufficio attuatore svolge l'attività indicata al comma 14 entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti delle verifiche eseguite dalla struttura responsabile ai sensi dell'articolo 38.
16. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
17. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui ai commi precedenti l'Autorità di Gestione predisporre gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

ARTICOLO 38 CONCLUSIONE E APPROVAZIONE DEL PF

1. Entro i termini indicati all'articolo 27 i partecipanti diretti presentano la domanda di pagamento a saldo, l'attestato di frequenza dei corsi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o la copia della consulenza ottenuta a seguito dell'attivazione della tipologia di intervento 2.1.
2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'ultima domanda di pagamento a saldo relativa ai sostegni concessi, con accesso individuale o integrato, il capofila trasmette alla struttura responsabile una relazione illustrativa degli obiettivi e dei risultati del PF contenete i seguenti elementi:
- a) titolo del PF;
 - b) conferma dell'orientamento produttivo della filiera e del settore produttivo;
 - c) date di avvio e conclusione del PF;
 - d) descrizione delle operazioni eseguite con i relativi importi distinte per partecipante diretto e indiretto e per tipologia di intervento;
 - e) indicazioni dei partecipanti diretti che hanno usufruito dei servizi di formazione o dei servizi di consulenza;
 - f) indicazioni delle eventuali proroghe richieste e concesse per il PF e per le operazioni individuali o dei PI di esso facenti parte;
 - g) descrizione delle varianti, sostanziali e non sostanziali, apportate alle operazioni realizzate dai singoli partecipanti diretti, indicando per ciascuna di esse i relativi importi;
 - h) descrizione delle varianti apportate al PF indicando i relativi importi;
 - i) quadro finanziario di raffronto tra le operazioni, singole e integrate, ammesse a finanziamento e rendicontate;
 - j) quadro finanziario generale di raffronto tra PF ammesso a finanziamento e rendicontato;
 - k) dettagliata descrizione e quantificazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e alle finalità fissate dal PF, distinti per partecipante diretto e indiretto.²⁵

²⁵ Comma modificato con DGR 942/2017.

3. Ad avvenuta conclusione del PF gli uffici attuatori, entro i termini indicati all'articolo 37:
- svolgono l'attività istruttoria relativa alle domande di pagamento a saldo;
 - verificano che i partecipanti diretti abbiano usufruito dei servizi di formazioni di cui alla tipologia di intervento 1.1, o dei servizi di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR
 - trasmettono alla struttura responsabile gli esiti dell'istruttoria svolta a valere sulle domande di pagamento a saldo con accesso individuale o integrato.
4. Entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione degli esiti dell'istruttoria svolta dagli uffici attuatori in relazione all'ultima domanda di pagamento a saldo la struttura responsabile, richiedendo eventualmente il parere del nucleo tecnico:
- verifica:
 - il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF;
 - l'avvenuta realizzazione del PF;
 - la completezza della relazione illustrativa di cui al comma 2;
 - il rispetto degli impegni assunti dai partecipanti diretti e indiretti;
 - il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal PF.
 - adotta il provvedimento di approvazione, anche parziale, o di revoca del PF e lo trasmette agli uffici attuatori.
5. Gli uffici attuatori, sulla base del provvedimento di cui al comma 4, lettera b) dispongono:
- se non già disposta, la liquidazione a saldo dei sostegni concessi con accesso individuale o integrato, o la revoca dei sostegni;
 - lo svincolo o l'escussione della garanzia di cui all'articolo 30.

ARTICOLO 39 DECADENZA DEI PF

1. Il PF e le domande di sostegno di esso facenti parte, decadono dal finanziamento quando:
- vengono meno le condizioni di ammissibilità del PF;
 - a seguito di riduzione del punteggio, che comporti un posizionamento del PF in posizione non più utile per il finanziamento o al di sotto del punteggio minimo previsto;
 - mancato rispetto della durata dell'accordo di partenariato;
 - mancata conferma dell'orientamento produttivo o del settore produttivo;
2. La decadenza del PF comporta il recupero dei contributi concessi e liquidati a tutti i partecipanti diretti.

ARTICOLO 40 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

ARTICOLO 41 DIVIETO DI PLURICONTRIBUZIONE

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, ad eccezione della tipologia di intervento 4.1.4 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione, nel rispetto delle percentuali previste²⁶.

ARTICOLO 42 MONITORAGGIO DEI PF

1. Il capofila, a decorrere dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento del PF ed entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette alla struttura responsabile, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario del PF:
- l'importo, declinato per singolo partecipante diretto e per tipologia di intervento, dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;

²⁶ Comma sostituito con DGR 1586/2018

- b) l'importo, declinato per singolo partecipante diretto e per tipologia di intervento, dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio del PF;
- d) le economie realizzate a seguito di varianti sostanziali o non sostanziali;
- e) i dati fisici inerenti all'avanzamento del PF;
- f) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al capofila.

ARTICOLO 43 IMPEGNI ESSENZIALI

1. Gli impegni essenziali a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla partecipazione al PF sono i seguenti:
 - a) mantenere l'adesione all'accordo di filiera per il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40;
 - b) mantenere i requisiti di ammissibilità del PF fino alla liquidazione a saldo dell'ultimo sostegno facente parte del PF medesimo;
 - c) osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti il PF ammesso a finanziamento, nonché realizzare il PF conformemente a quanto previsto nella domanda, fatte salve le varianti autorizzate o autorizzabili.
2. Le modalità di controllo relative agli impegni di cui al comma 1 sono individuate nelle schede allegato F) al presente bando.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. La struttura responsabile revoca il provvedimento di ammissione a finanziamento del PF e gli uffici attuatori revocano i relativi provvedimenti di concessione e provvedono al recupero delle somme già liquidate ai partecipanti diretti.
4. Gli impegni essenziali derivanti dalla concessione del sostegno, con accesso individuale o integrato e le relative modalità di controllo sono indicati nelle schede allegato A) in relazione a ciascuna tipologia di intervento.
5. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4 comporta la decadenza dal sostegno del partecipante diretto. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme già liquidate.
6. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

ARTICOLO 44 IMPEGNI ACCESSORI

1. Gli impegni accessori a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla partecipazione al PF sono i seguenti:
 - a) richiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti al PF di cui all'articolo 31.
 - b) trasmettere i dati di monitoraggio del PF entro i termini fissati all'articolo 42.
2. Le modalità di controllo relative agli impegni di cui al comma 1 sono individuate nelle schede allegato F) al presente bando.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione del sostegno concesso a tutti i partecipanti diretti del PF. La struttura responsabile revoca parzialmente il provvedimento di ammissione a finanziamento del PF e gli uffici attuatori revocano parzialmente i relativi provvedimenti di concessione e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Gli impegni accessori a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla concessione del sostegno in relazione a ciascuna singola tipologia di intervento attivata con accesso individuale o integrato e le relative modalità di controllo sono indicati nelle schede allegato A).
5. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4 comporta la riduzione del sostegno concesso al partecipante diretto. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il sostegno concesso e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
6. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

ARTICOLO 45 RITIRO O RETTIFICA DELLA DOMANDA DI PF, DI SOSTEGNO, DI PAGAMENTO E DELLE DICHIARAZIONI

1. Una domanda di PF può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento. Il ritiro della domanda di PF comporta la decadenza di tutte le domande di sostegno, con accesso individuale o integrato, e delle domande di pagamento ad essa collegate.
2. Fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF, una domanda di sostegno, con accesso individuale o integrato, una domanda di pagamento o una dichiarazione possono essere ritirate, ritirate parzialmente o rettificate in qualsiasi momento.

3. Il capofila, in relazione alla domanda di PF, e il partecipante diretto, in relazione alla domanda di sostegno o di pagamento, presentano domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica allegando la documentazione giustificativa a sostegno della richiesta.
4. La struttura responsabile nel caso di domanda di PF, o l'ufficio attuatore nel caso in cui la richiesta sia inerente alle domande di sostegno individuale o integrato, prendono atto con proprio provvedimento del ritiro, del ritiro parziale o della rettifica.
5. Non sono ammessi il ritiro, il ritiro parziale o la rettifica della domanda di PF o delle domande di sostegno, con accesso individuale o integrato, o di pagamento o di una dichiarazione se ciò comporta:
 - a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del PF, una modifica dell'indirizzo della filiera, del settore produttivo o del prodotto o una riduzione dei punteggi assegnati che comporta un riposizionamento del PF in posizione non più finanziabile;
 - b) se il capofila o il partecipante diretto sono già stati informati:
 - 1) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - 2) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - 3) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al capofila o al partecipante diretto.

ARTICOLO 46 ERRORI PALESI

1. La domanda di PF e le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal struttura responsabile in relazione al PF, e dall'ufficio attuatore in relazione alle domande di sostegno, con accesso individuale o integrato e di pagamento sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il capofila o il beneficiario abbiano agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) individuabili agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella documentazione di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del struttura responsabile, dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con provvedimento della struttura responsabile o dell'ufficio attuatore, su richiesta del capofila o del partecipante diretto, anche a seguito di indicazione del struttura responsabile o dell'ufficio attuatore stessi.

ARTICOLO 47 REVOCA DEL SOSTEGNO

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 43 e 44, ed in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario, al capofila e alla struttura responsabile.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario, al capofila e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

ARTICOLO 48 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

1. Sono riconosciute le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e la documentazione probante indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Il partecipante diretto comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Nel caso in cui le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali comportino una modifica del PF, il partecipante diretto lo comunica per il tramite del capofila alla struttura responsabile e all'ufficio attuatore, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

ARTICOLO 49 CONTROLLI EX POST

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 43 e 44, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 50 DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione.

ARTICOLO 51 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

ARTICOLO 52 RINVIO DINAMICO

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

ARTICOLO 53 INFORMAZIONI

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste all'Area sviluppo rurale e-mail : competitivita@regione.fvg.it – PEC : competitivita@certregione.fvg.it, referenti: SIBEN Simonetta, telefono 0432 555756, e-mail: simonetta.siben@regione.fvg.it, MICHIELIS Roberto, telefono 0432 555857, e-mail: roberto.michielis@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.